

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2059

Vol. 1973/0369

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(73) 2059 def.

Bruxelles, 11 dicembre 1973

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

relativa all'applicazione dell'articolo 39
del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Ankara

I. FONDAMENTO GIURIDICO

Il progetto preliminare in allegato ha per oggetto l'applicazione dell'articolo 39 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo di Ankara, il quale prevede :

1. Prima della fine del primo anno dell'entrata in vigore del presente protocollo, il Consiglio d'associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità.
2. Queste disposizioni dovranno permettere ai lavoratori di nazionalità turca, secondo modalità da fissare, il cumulo di periodi di assicurazione o di occupazione trascorsi nei vari Stati membri per quanto riguarda le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e d'invalidità, nonché l'assistenza sanitaria del lavoratore e della sua famiglia residenti nella Comunità. Queste disposizioni non potranno creare un obbligo per gli Stati membri della Comunità di prendere in considerazione i periodi trascorsi in Turchia.
3. Le disposizioni di cui sopra devono permettere di assicurare il pagamento degli assegni familiari quando la famiglia del lavoratore risiede nella Comunità.
4. Le pensioni e le rendite di vecchiaia, di decesso e di invalidità acquisite in virtù delle disposizioni prese in applicazione del paragrafo 2 dovranno poter essere esportati in Turchia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali esistenti tra la Turchia e gli Stati membri della Comunità se essi prevedono un regime più favorevole ai cittadini turchi.

Dato che il Protocollo aggiuntivo è entrato in vigore il 1° gennaio 1973, dette disposizioni devono essere adottate dal Consiglio d'associazione in data anteriore al 1° gennaio 1974.

II. CONSIDERAZIONI GENERALI

A. Attuale situazione dei lavoratori turchi

Attualmente, la tutela dei lavoratori turchi occupati nella Comunità in materia di sicurezza sociale è assicurata principalmente da due tipi di strumenti internazionali :

- 1° Le convenzioni bilaterali concluse tra la Turchia e taluni Stati membri (Germania, Belgio, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito. Fra la Turchia e la Danimarca è stata firmata una convenzione che non è però stata ratificata).
- 2° Gli accordi provvisori europei del Consiglio d'Europa ratificati dagli Stati membri e dalla Turchia che garantiscono :
 - a) la parità di trattamento secondo le legislazioni nazionali. Detta parità è disciplinata tuttavia da condizioni di residenza molto severe, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni previste da un regime non contributivo.
 - b) la parità di trattamento ha cittadini di uno Stato membro del Consiglio d'Europa e cittadini di altri Stati membri, che hanno fra loro concluso una convenzione bilaterale di sicurezza sociale, per l'applicazione di detta convenzione. (1)
Tuttavia, la rete di dette convenzioni è incompleta, le loro norme infatti differiscono e la maggior parte di tali convenzioni non sono state aggiornate da quando i regolamenti comunitari sono entrati in vigore.

D'altra parte, l'applicazione di questi due principi, va di pari passo con talune riserve formulate nell'allegato III degli accordi, che hanno il precipuo obiettivo di escludere dal loro campo di applicazione talune prestazioni non contributive (Regno Unito, Francia, Italia, Lussemburgo, Belgio), gli assegni di natalità in Francia e in Lussemburgo e delle disposizioni della convenzione belgo-tedesca relative all'assicurazione disoccupazione.

Qual'è la situazione dei lavoratori turchi occupati nella Comunità, tenuto conto dell'esistenza degli strumenti summenzionati, circa la parità di trattamento, la totalizzazione dei periodi e l'esportazione delle prestazioni, che sono i tre principi fondamentali della sicurezza sociale internazionale?

- Per quanto riguarda la parità di trattamento, ove essa non sia garantita dalla legislazione interna stessa - come avviene in taluni Stati membri per prestazioni talvolta importanti - e, in mancanza di convenzioni bilaterali, sussistono talune disparità alle quali gli accordi provvisori offrono unicamente soluzioni parziali, a causa delle prescritte condizioni di residenza.
- Per quanto riguarda la totalizzazione dei periodi d'assicurazione d'occupazione o di residenza, essendo distinto il campo d'applicazione delle convenzioni bilaterali che vincolano gli Stati membri tra loro

(1) I regolamenti comunitari adottati sulla base dell'articolo 51 del Trattato CEE, hanno sostituito le convenzioni bilaterali concluse fra gli Stati membri, ma soltanto per quanto riguarda le persone che rientrano nel campo di applicazione di detti regolamenti. Tali convenzioni continuano dunque ad applicarsi, fra l'altro, ai cittadini degli altri Stati membri del Consiglio d'Europa.

e quello delle convenzioni bilaterali che vincolano uno Stato membro e la Turchia, la carriera del lavoratore turco, che è stato occupato in più Stati membri, non viene presa in considerazione globalmente, è bensì suddivisa, perché in virtù di uno strumento, i periodi compiuti in Turchia, non possono essere presi in considerazione, oppure, in virtù di un altro strumento, perché si ignorano anche i periodi effettuati in un altro Stato membro.

- L'esportazione delle prestazioni in Turchia pertanto è unicamente garantita, quando si tratta di prestazioni dovute da uno Stato membro vincolato alla Turchia da una convenzione bilaterale. Inversamente, le prestazioni turche possono essere esportate solamente in tale Stato membro.

Da quanto suesposto, risulta che solo al lavoratore, che è stato occupato in un unico Stato membro vincolato alla Turchia da una convenzione bilaterale, è garantita una tutela più o meno completa. Tuttavia, non appena si tratta di lavoratori, che sono stati occupati in più Stati membri, detta tutela non solo risulta essere frammentaria, ma pone anzi nuovi problemi assai complessi, in particolare per la concessione delle pensioni e delle prestazioni accessorie (assicurazione malattia). Tali problemi sono ancora più complessi, allorché gli Stati membri interessati abbiano concluso fra loro una convenzione bilaterale che si applica ai lavoratori turchi tramite accordi provvisori.

Era quindi necessario ovviare alle lacune e alle incoerenze risultanti dall'attuale situazione, prevedendo l'adozione di disposizioni uniformi, la cui applicazione fosse meno complessa. Detto obiettivo si è attuato solo parzialmente all'articolo 39 del Protocollo aggiuntivo, il cui paragrafo 2 esclude formalmente che si possono prendere in considerazione i periodi d'assicurazione compiuti in Turchia. Infatti, una soluzione razionale ed esauriente ai problemi sopraindicati, renderebbe opportuna l'adozione di uno strumento, il cui campo d'applicazione includesse simultaneamente la legislazione degli Stati membri e quella della Turchia. I provvedimenti da adottare, conformemente all'articolo 39, possono pertanto risolvere solamente i problemi derivanti dall'applicazione delle legislazioni degli Stati membri e, in quanto tali, hanno segnatamente lo scopo di sostituire le convenzioni bilaterali fra gli Stati membri, applicabili ai lavoratori turchi tramite accordi provvisori.

B. Interpretazione dell'articolo 39 del Protocollo aggiuntivo

Tenuto conto del fatto che l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 39 comporterà oneri finanziari e amministrativi solamente per le istituzioni di sicurezza sociale degli Stati membri, la Commissione ha ritenuto necessario richiedere il parere degli esperti degli Stati membri prima di preparare un progetto di decisione. A tal uopo, è stata consultata la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti presso la Commissione delle Comunità europee, incaricata, fra l'altro, di risolvere i problemi derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dei regolamenti comunitari relativi alla sicurezza sociale.

Nell'ambito della Commissione amministrativa, si sono manifestate due tendenze:

- la prima volta a dare all'articolo 39 un'interpretazione del tutto letterale;
- la seconda, invece, volta a dare a detto articolo una interpretazione più conforme allo spirito dell'Accordo di Ankara,

1) Secondo i sostenitori dell'interpretazione letterale, la decisione da adottare da parte del Consiglio d'associazione dovrebbe :

- non prevedere il principio della parità di trattamento secondo le legislazioni nazionali, in quanto l'articolo 37 del Protocollo aggiuntivo prevede la non discriminazione, solo per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione;
- per quanto riguarda il campo di applicazione personale, limitarsi ai lavoratori turchi che, dopo essere stati sottoposti alla legislazione di uno Stato membro sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più altri Stati membri, ai loro familiari ed ai loro superstiti, escludendo in tal modo i lavoratori che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di un solo Stato membro, i lavoratori frontalieri, i lavoratori occupati in più Stati membri, i lavoratori distaccati, i lavoratori addetti ai trasporti internazionali, la gente di mare, ecc.... nonché i familiari che risiedano nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

L'articolo 39 del Protocollo aggiuntivo avrebbe lo scopo di facilitare la mobilità geografica professionale dei lavoratori turchi nel quadro delle disposizioni degli articoli 37 e 38 del Protocollo che devono consentire loro di beneficiare gradualmente della libera circolazione all'interno della Comunità.

Di conseguenza, le disposizioni da prendere in applicazione dell'articolo 39 dovrebbero limitarsi a risolvere i problemi dei lavoratori attivi che si spostano da uno Stato membro all'altro per espletarvi la loro attività e trasferirvi la loro residenza principalmente mediante la totalizzazione dei periodi d'assicurazione o di occupazione, escludendo i lavoratori che svolgono la loro attività in un solo Stato membro;

- per quanto riguarda il campo di applicazione materiale, la decisione non dovrebbe comportare disposizioni relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'assicurazione contro la disoccupazione e agli assegni in caso di morte, in quanto i rischi o prestazioni summenzionati non sono indicati all'articolo 39;
 - prevedere di esportare in Turchia solamente le pensioni acquisite in seguito all'applicazione della legislazione di almeno due Stati membri, in quanto l'eventuale esportazione di pensioni acquisite sulla base dell'assicurazione a norma della legislazione di uno Stato membro è disciplinata dalle disposizioni della legislazione interna dello Stato interessato o dalla convenzioni bilaterale eventualmente esistente fra detto Stato membro e la Turchia; la decisione non potrebbe prevedere nemmeno disposizioni riguardanti il trasferimento senza restrizioni di una pensione acquisita sulla base dell'assicurazione ai sensi della legislazione di due Stati membri in uno Stato membro diverso dallo Stato in cui si trova l'istituzione debitrice;
 - non prevedere assistenza sanitaria nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui si trova l'istituzione competente, per il lavoratore come pure per i suoi familiari;
 - per il calcolo delle pensioni, non prendere in considerazione i familiari, ossia non prevedere la concessione delle maggiorazioni o supplementi di pensioni per i familiari a carico.
2. I sostenitori di una interpretazione più conforme allo spirito dell'Accordo di Ankara hanno rilevato che questa interpretazione stricto sensu condurrebbe ad incoerenze e a risultati non equi. Ne risulterebbe, in particolare, che le disposizioni da adottare sulla base dell'articolo 39 del Protocollo aggiuntivo, non aggiungerebbero nulla ai diritti, di cui i lavoratori turchi già beneficiano in virtù delle convenzioni bilaterali fra gli Stati membri e che sono loro applicabili in virtù dei suddetti accordi provvisori; l'esportazione in Turchia delle pensioni acquisite negli Stati membri, che non hanno concluso convenzioni con la Turchia, rappresenterebbe l'unico beneficio nuovo. La decisione sarebbe anzi restrittiva rispetto a dette convenzioni, dato che, in via generale, la portata di queste ultime è molto più vasta.
3. E' quindi opportuno esaminare se l'articolo 39 del Protocollo aggiuntivo escluda effettivamente un'altra interpretazione. Si osservi a tal proposito :
- a) che la redazione stessa dell'articolo 39 offre una certa apertura in merito. In effetti, l'articolo 39 paragrafo 1 prevede che "il Consiglio d'associazione adotta disposizioni in materia di sicurezza sociale a favore dei lavoratori di nazionalità turca che si spostano all'interno della Comunità e delle loro famiglie residenti nella Comunità". Ora, i paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo iniziano con le parole "Queste disposizioni" o "Le disposizioni di cui sopra dovranno permettere" la totalizzazione, il pagamento, ecc... Un testo così formulato non sembra imporre un'interpretazione limitativa, si può dedurre al contrario, che, in virtù del paragrafo 1, si devono adottare disposizioni a favore dei lavoratori turchi e che, in virtù dei paragrafi seguenti, dette disposizioni devono prevedere, in particolare, la totalizzazione, l'erogazione degli assegni familiari, ecc...

- b) L'articolo 39 del Protocollo aggiuntivo è stato preceduto, al capitolo 1, dal Titolo II "Circolazione delle persone e dei servizi", da disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori e, in particolare, dall'articolo 36 che prevede la graduale attuazione della libera circolazione dei lavoratori turchi nella Comunità tra l'1.12.1976 e il 30.11.1986. Occorre sapere se, tenuto conto del fatto che fino al 1976 non sarà adottato alcun provvedimento in tal campo se, attuandosi entro questa data e il 1986 la libera circolazione solo progressivamente, si debba per questo limitare la portata delle disposizioni da prendere in virtù dell'articolo 39 e, in particolare, il suo campo d'applicazione personale. Non sembra che debba essere stabilito un collegamento così diretto fra queste due disposizioni. La natura e l'importanza dei problemi, cui i lavoratori sono confrontati, trasferendosi all'interno della Comunità ed attenendosi alle legislazioni di sicurezza sociale non dipendono dal grado di liberalizzazione delle misure relative alla circolazione. Questi problemi derivano dal solo fatto dello spostamento, il quale spostamento può essere il risultato unicamente dell'applicazione delle disposizioni nazionali in materia d'entrata e di dimora, oppure essere facilitato da misure comunitarie. E' opportuno osservare in merito che, contrariamente all'articolo 36, l'articolo 39 non comporta alcuna clausola evolutiva. Così è stato anche per le disposizioni dei regolamenti n. 3 e n. 4 elaborati in applicazione dell'articolo 51 del Trattato (CEE) e che sono entrati in vigore persino in data anteriore ai primi testi comunitari relativi alla libera circolazione fondati sull'articolo 49 del Trattato medesimo, e ai quali, certamente, sono stati introdotti importanti miglioramenti dal 1959, ma che sin da allora contemplavano tutti i rischi e quasi tutte le situazioni derivanti dallo spostamento dei lavoratori e delle loro famiglie.
- c) Se dai lavori preliminari risulta chiaramente che gli Stati membri non hanno voluto che, sul piano comunitario, fosse presa in considerazione la situazione derivante dall'assoggettamento dei lavoratori alla legislazione turca prima o dopo la loro occupazione nella Comunità, essi non indicano pertanto che, per quanto riguarda la situazione dei lavoratori turchi soltanto secondo le legislazioni della Comunità, all'interno di quest'ultima, le disposizioni da adottare in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 39 devono limitarsi strettamente ai problemi indicati ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo.
- d) Inoltre, va osservato che i rappresentanti degli Stati membri presso la Commissione amministrativa hanno chiesto che, ove la Commissione adotti un'interpretazione letterale, questa richiami l'attenzione del Consiglio sulle lacune e incoerenze che ne deriverebbero. Taluni hanno preferito limitarsi, in linea di massima, ad una interpretazione letterale del testo dell'articolo 39, facendo osservare che tale questione d'interpretazione era di carattere piuttosto politico la cui soluzione, in ultima analisi, spettava alle istanze comunitarie. nondimeno, in occasione della discussione finale, talune proposte basate su di un'interpretazione più lata hanno riscosso l'approvazione della maggioranza degli esperti.

4) Questo punto di vista, può essere sostenuto, inoltre, da considerazioni particolari a proposito di ognuno dei punti indicati al punto II B 1) di cui sopra :

- a) Per quanto riguarda la parità di trattamento secondo le legislazioni nazionali, parrebbe difficile non includere questo principio nella decisione. La parità di trattamento, infatti, è il primo principio degli strumenti internazionali in materia di sicurezza sociale. Tale principio inoltre è iscritto nel mandato dato dal Consiglio alla Commissione per i negoziati con i paesi del Maghreb e non sembra giustificato rifiutare ad uno Stato associato e destinato a divenire Stato membro ciò che si accorderà agli Stati del Maghreb.

Infine, la Corte di Giustizia ha più volte dichiarato che la parità di trattamento è uno dei principi fondamentali della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti, per quanto tale principio non sia menzionato all'articolo 51 del Trattato che rappresenta la base giuridica di detta regolamentazione.

- b) Né sembra difendibile la volontà di limitare il campo d'applicazione personale della decisione ai soli lavoratori che sono stati assoggettati alla legislazione di due o più Stati membri.

Infatti, è difficilmente pensabile che l'articolo 39, incluso appunto nel Protocollo aggiuntivo, trascuri la situazione di circa 700 000 lavoratori turchi occupati in un solo Stato membro, per limitarsi a regolare la situazione del numero alquanto limitato di coloro che, dopo aver lavorato in uno Stato membro, sono o sono stati occupati in un altro Stato membro.

Tale limitazione, d'altra parte, escluderebbe dal campo d'applicazione i familiari del lavoratore che si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui il lavoratore è occupato. Numerosi esperti hanno segnalato che questa situazione non è eccezionale appunto in considerazione dei problemi posti dall'alloggio in taluni Stati.

Le parole "lavoratori che si spostano all'interno della Comunità" sono state semplicemente riprese dal titolo dei regolamenti comunitari. Originariamente, il titolo di questi regolamenti era : "lavoratori migranti". Questa espressione non figura più nel titolo di detti regolamenti, a causa delle interpretazioni restrittive alle quali ha talvolta dato luogo questo titolo (caso dei pensionati, dei familiari, dei villeggianti).

Infine, il paragrafo 5 dell'articolo 39 è privo di significato se l'articolo 39 deve regolare unicamente la situazione dei lavoratori turchi sottoposti a due legislazioni di Stati membri, in quanto, per definizione, gli accordi bilaterali esistenti fra la Turchia e gli Stati membri si applicano solamente alle relazioni fra ciascuno Stato membro e la Turchia e non possono quindi essere più o meno favorevoli della decisione.

- c) Mentre, in base alle disposizioni dell'articolo 39, taluni esperti ritengono che per i settori di sicurezza sociale, che non sono espressamente menzionati, non c'è nulla da prevedere nella decisione, la Commissione ha espresso un diverso punto di vista.

Infatti, dai lavori preliminari all'elaborazione dell'articolo 39 risulta che gli Stati membri volevano escludere dal campo d'applicazione materiale della decisione unicamente :

- la presa in considerazione dei periodi svolti in Turchia;
- il pagamento degli assegni familiari quando la famiglia risiede in Turchia;
- l'assistenza sanitaria al lavoratore ed alla sua famiglia residente in Turchia;
- l'assicurazione disoccupazione.

Gli assegni in caso di morte invece, non costituiscono un settore particolare della sicurezza sociale, essi sono bensì ricollegati all'assicurazione malattia ed all'assicurazione morte, secondo la legislazione degli Stati membri, nonché all'assicurazione infortuni sul lavoro. Temuto conto del fatto che questi settori sono previsti dall'articolo 39, detti assegni non sono da escludere.

Si può ad ogni buon conto interpretare l'espressione "prestazioni sanitarie", utilizzata nella terminologia comunitaria, come se vi fossero incluse le prestazioni in natura dell'assicurazione malattia, le prestazioni in denaro, stando anche al parere espresso dai sostenitori di una interpretazione letterale. Per il fatto stesso che l'assicurazione malattia non è indicata, se ne può dedurre che sono incluse pure le analoghe prestazioni dell'assicurazione infortuni sul lavoro. E' opportuno osservare, in merito, che il fatto di aver ommesso all'articolo 39 il più vecchio settore della sicurezza sociale, si può spiegare considerando che, salvo casi molto particolari, il diritto alle prestazioni a breve e a lungo termine di questa assicurazione non è subordinato a condizioni di durata d'assicurazione o di occupazione e che in tal campo, non sono necessarie disposizioni relative alla totalizzazione.

In linea di massima, non è opportuno escludere nemmeno la concessione delle prestazioni sanitarie nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituzione competente, per il lavoratore come per i suoi familiari. Dato che la decisione sarà applicabile ai lavoratori frontalieri, ai lavoratori distaccati, ai marinai, ecc..., non si potrà privare tali categorie da diritti che non sono esclusi dall'articolo 39.

- d) Per quanto riguarda l'esportazione in Turchia delle pensioni acquisite in seguito all'iscrizione all'assicurazione a norma della legislazione di un solo Stato membro, parrebbe per lo meno strano che si ammettesse l'esportazione senza restrizioni delle prestazioni, quando si consegue il diritto alle prestazioni in uno Stato membro ricorrendo unicamente ai periodi d'assicurazione effettuati in un altro Stato membro, mentre tale vantaggio sarebbe pertanto rifiutato se il lavoratore soddisfacesse alle condizioni di apertura del diritto previste dalla legislazione di un solo Stato membro, prendendo in considerazione solamente i periodi compiuti in questo paese.

L'articolo 39 non prevede espressamente l'esportazione delle pensioni e rendite ai titolari che risiedono in uno Stato membro diverso dallo Stato competente. Tuttavia, dato che tali prestazioni sono esportabili in Turchia, sembra che, a maggior ragione, esse lo debbano essere nella Comunità. A tal proposito, sembra difficilmente concepibile che un lavoratore, autorizzato a risiedere in uno Stato membro, non possa beneficiare di questa possibilità, per il fatto che la pensione dovuta da un altro Stato membro gli sarebbe erogata solamente in Turchia.

Nel calcolo delle pensioni non vi è motivo di escludere i familiari e occorrerà prevedere quindi le maggiorazioni o supplementi di pensione per i familiari a carico. Tali maggiorazioni o supplementi sono d'altronde parte integrante delle pensioni.

+

+

+

La Commissione propone al Consiglio che in sede di Consiglio d'Associazione la Comunità adotti la posizione precisata più sopra al punto B 2-4.

Onde agevolare le deliberazioni del Consiglio, la Commissione all'ega sin d'ora un progetto preliminare relativo alle disposizioni che essa dovrebbe adottare qualora il Consiglio d'Associazione decidesse conformemente alla predetta posizione.

III. COMMENTI AL PROGETTO DI DECISIONE DEL CONSIGLIO D'ASSOCIAZIONE CEE/TURCHIA

Per i motivi indicati al punto II B di cui sopra, la Commissione ritiene che il progetto di decisione dovrà basarsi su di un'interpretazione delle disposizioni dell'articolo 39 più conforme allo spirito dell'accordo di Ankara.

D'altra parte, essa ritiene che, per motivi di carattere amministrativo, è auspicabile riprendere - per quanto possibile - le disposizioni dei regolamenti comunitari sulla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (1) piuttosto che imporre alle istituzioni degli Stati membri l'applicazione di nuove disposizioni.

A base dell'allegato progetto vi sono gli orientamenti seguenti :

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 Fra le definizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 1408/71, quelle relative ai termini "lavoratore stagionale", "profugo" e "apolide" sono senza oggetto per i lavoratori turchi e non sono state prese in considerazione.

La definizione del termine "lavoratore" è quella dell'articolo 1 a) i) e ii) del regolamento, in quanto non è stata ripresa la definizione di cui alla lettera iii) : persone assicurate a titolo volontario.

Le definizioni dei termini : "Stato membro", "legislazione", "convenzione di sicurezza sociale", "autorità competente", "istituzione", "istituzione competente" e "istituzione del luogo di residenza", sono stati oggetto di un adeguamento per aver modo di prendere in considerazione anche la Turchia e per precisare che si tratta unicamente degli Stati membri.

Art. 2 e 3 Le disposizioni concernenti il campo d'applicazione personale (art. 2) e la parità di trattamento (art. 3 paragrafi 1 e 2) corrispondono a quelle previste nel regolamento n. 1408/71.

Mentre per la parità di trattamento sono considerati tutti i settori della sicurezza sociale, la decisione non prevede disposizioni particolari per le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni a lungo termine di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e le prestazioni familiari diverse dagli assegni familiari.

Art. 4 I lavoratori turchi beneficiano attualmente delle convenzioni bilaterali stipulate fra gli Stati membri tramite accordi europei provvisori fra gli Stati membri e la Turchia. Il campo d'applicazione della decisione include, in gran parte, il campo d'applicazione di tali convenzioni. La decisione dovrà quindi sostituirsi, nel quadro del suo campo d'applicazione personale e materiale alle disposizioni attualmente applicabili ai lavoratori turchi, altrimenti vi sarebbe applicazione congiunta della decisione o di una o più convenzioni bilaterali, senza peraltro determinare la natura dello strumento che stabilirà i diritti degli interessati.

(1) Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e n. 574/72 modificati.

Art. 5 Come nel regolamento n. 1408/71, non sono pregiudicati gli obblighi derivanti da convenzioni dell'OIL e dagli accordi provvisori. Inoltre restano applicabili la convenzione sulla sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali e, conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 39 del Protocollo aggiuntivo, le disposizioni più favorevoli delle convenzioni bilaterali concluse fra gli Stati membri e la Turchia.

Non viene menzionata la convenzione riguardante la sicurezza sociale del personale navigante del Reno, in quanto l'applicazione di tale convenzione è limitata ai cittadini dei paesi contraenti, di cui la Turchia non fa parte.

Dopo l'entrata in vigore della convenzione europea di sicurezza sociale, conclusa nel quadro del Consiglio d'Europa per la Turchia ed almeno due Stati membri, il Consiglio d'Associazione avrà il compito di esaminare le implicazioni di detta Convenzione sull'applicazione della decisione.

Art. 6 e 7 Le disposizioni relative alla rimozione delle clausole di residenza e alla rivalorizzazione delle prestazioni sono analoghe a quelle del regolamento n. 1408/71.

Art. 8 Inoltre, le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 1408/71 che vietano il cumulo delle prestazioni, sono state recepite e modificate per tener conto della residenza in Turchia e dell'assenza, di disposizioni relative alla concessione delle prestazioni a lungo termine per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Titolo II - Determinazione della legislazione applicabile

Art. 9 Recepite le disposizioni relative alla legislazione applicabile ai lavoratori turchi dal regolamento n. 1408/71, salvo quelle che sono prive di oggetto, come quelle relative ai funzionari, al servizio militare, all'assicurazione volontaria o facoltativa continuata, al personale delle missioni diplomatiche o agli agenti ausiliari delle Comunità europee.

Titolo III - Disposizioni particolari alle varie categorie di prestazioni

Art. 10 e 11 - Malattia e Maternità

Recepite le disposizioni del regolamento, salvo quelle relative ai lavoratori stagionali, ai disoccupati e ai richiedenti pensioni o rendite. Tuttavia, l'erogazione delle prestazioni in natura in occasione di dimora temporanea è limitata ai casi di spostamento per motivi professionali. D'altra parte, si è reso necessario l'inserimento di una disposizione particolare concernente i lavoratori turchi frontalieri in disoccupazione totale.

Art. 12 Invalidità

Recepito tutte le disposizioni del regolamento n. 1408/71, salvo una, priva d'oggetto, relativa all'applicazione dell'assicurazione olandese in materia d'inabilità al lavoro. Per il calcolo delle prestazioni, sono presi in considerazione anche i familiari residenti in Turchia.

Art. 13 e 14 Vecchiaia e morte (pensioni)

Contrariamente a quanto previsto nel regolamento n. 1408/71, il sistema recepito di calcolo delle pensioni, pro rata temporis, è applicabile in tutti i casi, indipendentemente dal fatto che il lavoratore soddisfi alle condizioni prescritte per conseguire il diritto alle prestazioni, totalizzando o meno i periodi di occupazione, di assicurazione o di residenza.

Come è stato osservato al punto II A, cinque Stati membri sono vincolati alla Turchia da una convenzione bilaterale di sicurezza sociale. Se la coesistenza di detti strumenti non deve porre problemi nel campo delle prestazioni a breve termine, lo stesso non avviene per le pensioni. Ogni Stato membro vincolato alla Turchia da una convenzione bilaterale, dovrebbe, infatti, concedere al lavoratore turco, che è stato pure sottoposto alla legislazione di un altro Stato membro, una pensione calcolata in applicazione della convenzione bilaterale sulla base dei periodi effettuati nel primo Stato membro e in Turchia e una pensione calcolata in applicazione della decisione sulla base degli stessi periodi e di quelli effettuati nell'altro Stato membro. Lo stesso avverrebbe per quest'ultimo se fosse pure vincolato alla Turchia da una convenzione bilaterale.

In proposito, occorre sapere in qual modo si può evitare questo cumulo, che tutti devono considerare inammissibile.

Si rammenti al proposito, che l'articolo 39 paragrafo 5 prevede che la decisione non può pregiudicare il regime più favorevole che risulterebbe dall'applicazione delle convenzioni bilaterali succitate.

Possono essere previste due soluzioni. Non è possibile comunque determinare a priori se le disposizioni di uno strumento sono più favorevoli di quelle di un altro e se la decisione può essere presa per ciascun caso solo dopo aver effettuato i calcoli in applicazione di ciascuno strumento.

Secondo la prima soluzione, il lavoratore dovrebbe ricevere, in ogni caso, l'importo più elevato di pensione senza che venga determinato in via preliminare il prevalere di uno strumento sull'altro.

A tal proposito, è opportuno osservare che ove si concedesse una pensione dovuta in applicazione della decisione, il titolare non potrebbe beneficiare dei diritti derivanti da tale pensione (erogazione di prestazioni sanitarie in Turchia) di cui egli potrebbe avvalersi con il solo beneficio di una pensione dovuta a titolo della convenzione bilaterale.

La seconda soluzione consisterebbe nel prevedere in ogni caso la concessione di una pensione calcolata secondo le disposizioni bilaterali alla quale si aggiungerebbe, eventualmente, un complemento pari alla differenza fra l'importo di questa pensione e quello più elevato della pensione dovuta dallo stesso Stato membro in applicazione della decisione. E' stata presa in considerazione questa seconda soluzione, per non privare i titolari dei diritti accessori.

Così come per le prestazioni d'invalidità, per il calcolo delle prestazioni si è tenuto conto dei familiari residenti in Turchia.

Art. 15 Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Recepisce le disposizioni del regolamento n. 1408/71 fatto salvo quanto riguarda le prestazioni a lungo termine. Inoltre, l'erogazione delle prestazioni durante un periodo di dimora fuori dello Stato competente, viene assicurato solamente se lo spostamento ha luogo per motivi professionali.

Art. 16 e 17 Assegni in caso di morte

Recepisce le disposizioni del regolamento n. 1408/71.

Titolo IV - Disposizioni varie

Art. dal 20 al 26 Le disposizioni riguardanti la cooperazione delle autorità competenti, le esenzioni o riduzioni di tasse, la dispensa del visto di legalizzazione, le domande, dichiarazioni o ricorsi, le perizie mediche, i trasferimenti delle somme dovute in applicazione della decisione, le modalità particolari d'applicazione di talune legislazioni, gli assegni familiari e le indennità di alloggio istituite per motivi demografici, i contributi a carico dei datori di lavoro o imprese non stabilite nello Stato competente, il recupero dei contributi e il diritto delle istituzioni debentrici nei confronti di terzi responsabili, sono analoghe a quelle del regolamento n. 1408/71 salvo che, in talune di queste disposizioni, si menziona anche la Turchia.

Titolo V - Modalità di applicazione

Art. da 27 a 44 Sono state recepite le disposizioni relative alla modalità d'applicazione del regolamento n. 574/72 apportandovi le modifiche, rese necessarie dalle disposizioni dei titoli I, II e III, che si scostano dalle disposizioni corrispondenti del regolamento n. 1408/71.

Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 45 Sono state recepite le disposizioni degli articoli 94 e 95 del regolamento n. 1408/71 e dell'articolo 120 del regolamento n. 574/72.

ALLEGATO I

L'allegato V del regolamento n. 1408/71 è stato modificato per tener conto delle particolari modalità dell'applicazione delle legislazioni nazionali ai lavoratori turchi.

ALLEGATO II

Gli allegati del regolamento n. 574/72 sono stati completati per quanto riguarda le autorità e le istituzioni competenti, le istituzioni dei luoghi di residenza e di dimora, come pure gli organismi di collegamento.

Allegato

Progetto preliminare delle disposizioni relative all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale degli Stati membri ai lavoratori turchi che si trasferiscono nella Comunità nonché ai loro familiari che vi risiedono.

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) i termini "lavoratore frontaliero", "familiare", "superstiti", "residenza", "dimora", "Stato competente", "periodi di assicurazione", "periodi di occupazione", "periodi di residenza", "prestazioni", "pensioni" e "rendite", "prestazioni familiari", "assegni familiari" e "assegni in caso di morte" hanno il significato loro attribuito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971 ;
- b) il termine "lavoratore" designa qualsiasi persona:
- i) coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati, fatte salve le limitazioni di cui all'Allegato V del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971;
 - ii) coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:
 - quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato, oppure
 - in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da un'assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento precisato nell'allegato I nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati;
- c) il termine "legislazione" indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie ed ogni altra norma di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori ed i regimi di sicurezza sociale, di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4.
- Questo termine non comprende le disposizioni contrattuali, esistenti o future, che siano state o meno oggetto di una decisione dei pubblici poteri che le renda vincolanti o estenda il loro campo di applicazione.
- Le disposizioni del comma precedente non possono avere l'effetto di sottrarre dal campo di applicazione della presente decisione i regimi, ai quali il regolamento n. 3 del Consiglio delle Comunità europee (1) è stato applicato.

(1) GUCE n. 30 del 16.12.1958

- d) il termine "convenzione di sicurezza sociale" designa qualsiasi strumento bilaterale o multilaterale che vincola o vincolerà esclusivamente due o più Stati membri, oppure uno o più Stati membri e la Turchia nonché qualsiasi strumento multilaterale che vincoli o vincolerà almeno due Stati membri o uno Stato membro e la Turchia e uno o più altri Stati membri nel campo della sicurezza sociale per l'insieme o per una parte dei rami ed i regimi, di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, come pure gli accordi di qualsiasi natura conclusi nel quadro di detti strumenti;
- e) il termine "autorità competente" designa, per ciascuno Stato membro e per la Turchia, il ministro, i ministri o un'altra autorità corrispondente, nella cui competenza rientrano per tutto il territorio dello Stato, di cui trattasi o per una parte qualunque di esso, i regimi della sicurezza sociale;
- f) il termine "istituzione" designa, per ciascuno Stato membro e per la Turchia, l'organismo o l'autorità incaricata di applicare, in tutto o in parte, la legislazione;
- g) il termine "istituzione competente" designa:
 - i) l'istituzione dello Stato membro alla quale l'interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni, oppure
 - ii) l'istituzione nei cui confronti l'interessato ha diritto a prestazioni o non avrebbe diritto se egli risiedesse o il suo familiare o i suoi familiari risiedessero nel territorio dello Stato membro nel quale tale istituzione si trova, oppure
 - iii) l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione, oppure
 - iv) se si tratta di un regime relativo agli obblighi del datore di lavoro per le prestazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, il datore di lavoro o l'assicuratore surrogato o, in mancanza, l'organismo o l'autorità designata dall'autorità competente dello Stato membro in questione;
- h) i termini "istituzione del luogo di residenza" e "istituzione del luogo di dimora" designano rispettivamente l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato risiede e l'istituzione abilitata ad erogare le prestazioni nel luogo in cui l'interessato dimora, secondo la legislazione che tale istituzione applica o, se tale istituzione non esiste, l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato in questione;

Articolo 2

Campo d'applicazione in quanto alle persone

Il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini della Turchia nonché ai loro familiari ed ai loro superstiti.

Articolo 3

Parità di trattamento e campo d'applicazione "ratione materiae"

1. Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve disposizioni particolari previste nel regolamento.
2. La disposizione del paragrafo 1 si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:
 - a) le prestazioni di malattia e di maternità;
 - b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
 - c) le prestazioni di vecchiaia;
 - d) le prestazioni ai superstiti;
 - e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali;
 - f) gli assegni in caso di morte;
 - g) le prestazioni di disoccupazione;
 - h) le prestazioni familiari.
3. Il titolo III stabilisce le disposizioni particolari applicabili per quanto concerne:
 - a) le prestazioni di malattia e di maternità;
 - b) le prestazioni d'invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;
 - c) le prestazioni di vecchiaia;
 - d) le prestazioni ai superstiti;
 - e) le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattia professionale;
 - f) gli assegni in caso di morte;
 - g) gli assegni familiari.
4. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell'armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 2.
5. Tuttavia, le disposizioni del titolo III non pregiudicano le disposizioni delle legislazioni degli Stati membri relative agli obblighi dell'armatore.
6. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze.

Articolo 4

Convenzioni di sicurezza sociale cui il presente regolamento si sostituisce

Nel quadro del campo d'applicazione quanto alle persone e del campo di applicazione quanto alla materia del presente regolamento, quest'ultimo sostituisce, fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, qualsiasi convenzione di sicurezza sociale che vincoli due o più Stati membri applicabile ai lavoratori turchi ai sensi degli Accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 relativi alla sicurezza sociale, conclusi tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Articolo 5

Disposizioni internazionali non pregiudicate del presente regolamento

1. Il presente regolamento non pregiudica gli obblighi derivanti:
 - a) da qualsiasi convenzione adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro che, previa ratifica da parte di uno o più Stati membri, sia ivi entrata in vigore;
 - b) dagli accordi provvisori europei dell'11 dicembre 1953 concernenti la sicurezza sociale, conclusi fra gli Stati membri del Consiglio d'Europa.
2. Nonostante quanto disposto all'articolo 4, sono pertanto applicabili:
 - a) le disposizioni della Convenzione europea del 9 luglio 1956, concernenti la sicurezza sociale dei lavoratori dei trasporti internazionali;
 - b) le disposizioni delle convenzioni di sicurezza sociale che vincolano esclusivamente uno o più Stati membri e la Turchia.

Articolo 6

Revoca delle clausole di residenza.

Incidenza dell'assicurazione obbligatoria sul rimborso dei contributi

1. Salvo quanto diversamente disposto del presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, nonché le rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede in Turchia o nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice.

Il comma precedente si applica anche alle prestazioni in capitale concesso, in caso di nuovo matrimonio, al coniuge superstite che aveva diritto ad una pensione o ad una rendita a superstiti.

2. Se la legislazione di uno Stato membro subordina il rimborso dei contributi alla condizione che l'interessato abbia cessato di essere soggetto all'assicurazione obbligatoria, tale condizione non è considerata soddisfatta fintantoché l'interessato sia soggetto, in qualità di lavoratore, all'assicurazione obbligatoria in virtù della legislazione di un altro Stato membro.

Articolo 7

Rivalutazione delle prestazioni

Le norme di rivalutazione previste dalla legislazione di uno Stato membro sono applicabili alle prestazioni dovute secondo questa legislazione, tenuto conto di quanto disposto nel presente regolamento.

Articolo 8

Divieto di cumulo delle prestazioni

1. Il presente regolamento non può conferire, né mantenere il diritto a beneficiare di più prestazioni della stessa natura riferentesi ad uno stesso periodo di assicurazione obbligatoria. Tale disposizione non si applica tuttavia alle prestazioni per invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri, in conformità di quanto disposto al Titolo III o da una istituzione turca.

2. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione con altre prestazioni di sicurezza sociale o con altri redditi, sono opponibili al beneficiario, anche ove si tratti di prestazioni acquisite in base alla legislazione di un altro Stato membro o della Turchia. Tuttavia, non si applica tale norma se l'interessato beneficia di prestazioni della stessa natura, per invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) che sono liquidate dalle istituzioni di due o più Stati membri, in conformità di quanto disposto al Titolo III o da una istituzione turca.

3. Le clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro, nel caso in cui il beneficiario di prestazioni di invalidità o di prestazioni anticipate di vecchiaia eserciti un'attività professionale, sono ad esso opponibili anche se questi esercita la propria attività nel territorio di un altro Stato membro o della Turchia.

TITOLO II : DETERMINAZIONE DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE

Articolo 9

La legislazione applicabile ai lavoratori turchi occupati nella Comunità è determinata in conformità delle norme di cui agli articoli 13, paragrafi 1 e 2 a) e b), 14 e 17 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971.

TITOLO III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI ALLE VARIE CATEGORIE DI PRESTAZIONI

Capitolo 1 : Malattia e Maternità

Articolo 10

Per conseguire, conservare o recuperare il diritto alle prestazioni, sono applicabili le norme di cui all'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971.

Articolo 11

Per la concessione delle prestazioni ed il rimborso tra istituzioni, sono applicabili le norme di cui agli articoli 19, 20, 21, 22 paragrafi 1 a) e 4, 23, 24, 27, 28, 28 bis, 30, 32, 33, 34, 35 e 36 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971.

Tuttavia, quanto disposto all'articolo 22 paragrafo 1 a) del sopracitato regolamento si applicano esclusivamente ai lavoratori che dimorino in uno Stato membro diverso dallo Stato competente per motivi professionali nonché ai familiari che li accompagnino.

Inoltre, le disposizioni dell'articolo 19 del suddetto regolamento si applicano al lavoratore frontaliere turco in disoccupazione totale che soddisfi ai requisiti prescritti dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e maternità nonché ai suoi familiari.

Capitolo 2 : Invalidità

Articolo 12

I diritti a prestazioni di un lavoratore che sia stato soggetto successivamente ed alternativamente alle legislazioni di due o più Stati membri sono stabiliti in conformità a quanto predisposto agli articoli 37 paragrafi 1, prima frase, e 2, dal 38 a 40, 41 paragrafi 1 a) b) c) ed e) e 2, 42 e 43 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971. Tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 39 paragrafo 4 del suddetto regolamento si tiene conto di tutti i familiari, compresi i figli che risiedono nella Comunità o in Turchia.

Capitolo 3 : Vecchiaia e morte (pensioni)

Articolo 13

I diritti a prestazioni di un lavoratore che è stato soggetto alla legislazione di due o più Stati membri o dei suoi superstiti sono determinati in conformità delle disposizioni degli articoli 44 paragrafo 2, prima frase, 45, 46 paragrafo 2, 47, 48, 49 e 51 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971.

Tuttavia:

- a) le disposizioni dell'articolo 46 paragrafo 2 del suddetto regolamento si applicano anche quando le condizioni prescritte per l'apertura del diritto alle prestazioni siano soddisfatte senza che sia necessario ricorrere a quanto disposto all'articolo 45 del suddetto regolamento;
- b) per l'applicazione dell'articolo 47 paragrafo 3 del suddetto regolamento si tiene conto di tutti i familiari, compresi i figli, che risiedono nella Comunità o in Turchia;
- c) per l'applicazione dell'articolo 49 paragrafi 1 a) e 2 e dell'articolo 51 del suddetto regolamento, si sostituisca l'indicazione dell'articolo 46 con l'articolo 46 paragrafo 2.

Articolo 14

1. L'istituzione competente di ciascuno degli Stati membri, vincolato alla Turchia da un accordo bilaterale o multilaterale di sicurezza sociale, procede al calcolo dell'importo della prestazione dovuta in applicazione del suddetto accordo.

Procede anche al raffronto dell'importo che si sarebbe ottenuto applicando le regole di cui all'articolo 13 con l'importo ottenuto applicando il suddetto accordo.

2. Il lavoratore ha diritto, da parte dell'istituzione di ciascuno degli Stati membri interessati, all'importo della prestazione dovuta ai sensi dell'accordo di cui al paragrafo 1, maggiorato eventualmente da un complemento pari alla differenza tra i due importi di cui sopra.

Capitolo 4 : Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 15

Per la concessione delle prestazioni ed il rimborso tra istituzioni, sono applicabili le disposizioni degli articoli 52, 53, 54, 55 paragrafo 1 a), 58, 61, 62 e 63 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971.

Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 55 paragrafo 1 a) summenzionato si applicano esclusivamente nel caso d'infortunio sul lavoro verificatosi durante un periodo di dimora nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente.

Capitolo 5 : Assegni in caso di morte

Articolo 16

Per conseguire, conservare o recuperare il diritto alle prestazioni, è applicabile la disposizione dell'articolo 64 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971.

Articolo 17

In caso di morte o di residenza del beneficiario nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, sono concessi assegni di morte in conformità di quanto disposto agli articoli 65 e 66 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971.

Capitolo 6 : Prestazioni ed assegni familiari

Articolo 18

Per conseguire il diritto alle prestazioni, è applicabile la disposizione di cui all'articolo 72 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971.

Articolo 19

I familiari di un lavoratore che risiedano nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente beneficiano degli assegni familiari in conformità di quanto disposto agli articoli 73 paragrafi 1 e 2, 74, 75 e 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971. Tuttavia, il lavoratore che è soggetto alla legislazione francese, in applicazione di quanto disposto all'articolo 14, paragrafo 1 a) del suddetto regolamento, ha diritto per i suoi familiari che l'accompagnano alle prestazioni familiari previste dalla legislazione francese e definite all'allegato V del suddetto regolamento.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 20

1. Le autorità competenti degli Stati membri e della Turchia si comunicano tutte le informazioni concernenti i provvedimenti presi per l'applicazione del presente regolamento;
2. Per l'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri si prestano assistenza come se si trattasse dell'applicazione della propria legislazione. La collaborazione amministrativa di dette autorità e istituzioni è di massima gratuita. Tuttavia, le autorità competenti di tali Stati possono concordare il rimborso di alcune spese.
3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, le autorità e le istituzioni degli Stati membri e della Turchia possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro mandatarî.
4. Le autorità, le istituzioni e gli organi giurisdizionali di uno Stato membro non possono respingere le richieste o altri documenti loro inviati solo perché redatti in una lingua ufficiale di un altro Stato membro o in lingua turca.

Articolo 21

1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni di tasse, di bolli, di diritti di cancelleria e di registro, previste dalla legislazione di uno Stato membro e della Turchia per gli atti o documenti da produrre in applicazione della legislazione di tali Stati, è esteso agli atti o documenti analoghi da produrre in applicazione della legislazione di un altro Stato membro o della Turchia o del presente regolamento.
2. Tutti gli atti e documenti di qualsiasi specie, da produrre per l'applicazione della presente decisione sono dispensati dal visto di legalizzazione delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 22

Le domande, dichiarazioni e ricorsi che, in applicazione della legislazione di uno Stato membro, devono essere presentati entro un dato termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale di tale Stato, sono ricevibili se sono presentati entro lo stesso termine presso un'autorità, un'istituzione o un organo giurisdizionale corrispondente di un altro Stato membro o della Turchia. In tal caso, l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale investito trasmette senza indugio tali domande, dichiarazioni o ricorsi all'autorità, all'istituzione o all'organo giurisdizionale competente del primo Stato, direttamente o tramite le autorità competenti degli Stati membri interessati. La data alla quale le domande, le dichiarazioni e i ricorsi sono stati presentati presso un'autorità, un'istituzione

o un organo giurisdizionale di un altro Stato membro o della Turchia viene considerata come la data di presentazione presso l'autorità, l'istituzione o l'organo giurisdizionale competente a darvi seguito.

Articolo 23

1. Le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato membro possono essere effettuate, dietro richiesta dell'istituzione competente, nel territorio di un altro Stato membro o della Turchia, dall'istituzione del luogo di dimora o di residenza del beneficiario di prestazioni, alle condizioni previste dalle autorità competenti degli Stati interessati.

2. Le perizie mediche effettuate alle condizioni previste al paragrafo 1 si considerano effettuate nel territorio dello Stato competente.

Articolo 24

Disposizioni relative ai trasferimenti di somme

1. I trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento avverranno conformemente agli accordi in materia vigenti fra gli Stati membri al momento del trasferimento. Qualora accordi di questo tipo non fossero in vigore fra due Stati, le autorità competenti dei medesimi o le autorità che provvedono ai pagamenti internazionali fisseranno di comune accordo le misure necessarie ad effettuare i trasferimenti.

2. I trasferimenti di somme derivanti dall'applicazione del presente regolamento avverranno conformemente agli accordi in materia vigenti fra lo Stato membro interessato e la Turchia al momento del trasferimento. Qualora non vi fossero accordi in vigore fra la Turchia ed uno Stato membro, le autorità competenti dei due Stati o le autorità che provvedono ai pagamenti internazionali fisseranno di comune accordo le misure necessarie ad effettuare tali trasferimenti.

Articolo 25

Le disposizioni degli articoli da 89 a 93 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971 valgono anche per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 26

Fatte salve le disposizioni dell'allegato I della presente decisione, gli allegati I, III, IV e V del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971 valgono pure per l'applicazione della presente decisione.

TITOLO V - MODALITA' D'APPLICAZIONE

Capitolo 1 : Disposizioni generali

Articolo 27

I modelli dei certificati, attestati, dichiarazioni, domande e altri documenti stabiliti per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1403/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1971, sono pure impiegati per l'applicazione del presente regolamento. Il Consiglio di Associazione fissa i modelli complementari che potrebbero essere richiesti per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 28

1. Le autorità competenti possono designare organismi di collegamento autorizzati a comunicare direttamente fra loro.

2. Ogni istituzione di uno Stato membro o della Turchia, nonché ogni persona che risieda o dimori nel territorio di uno Stato membro o della Turchia può rivolgersi direttamente, oppure tramite organismi di collegamento, all'istituzione di un altro Stato membro o della Turchia.

Capitolo 2 : Applicazione delle disposizioni del Titolo I

Applicazione dell'articolo 8

Articolo 29

1. Quando il beneficiario di una prestazione, dovuta ai sensi della legislazione di uno Stato membro ha anche diritto a prestazioni a norma della legislazione di uno o più altri Stati membri o della Turchia, si applicano le seguenti norme:

- a) ove l'applicazione di quanto disposto all'articolo 8, paragrafi 2 o 3 comporti la riduzione o la sospensione concomitante di tali prestazioni, nessuna di esse potrà subire riduzioni o sospensioni per un importo superiore all'importo ottenuto dividendo l'importo cui si riferisce la riduzione o la sospensione ai sensi della legislazione in base alla quale detta prestazione è dovuta per il numero delle prestazioni soggette a riduzione o sospensione alla quale ha diritto il beneficiario;
- b) ove si tratti di prestazioni d'invalidità, di vecchiaia o di morte (pensioni) liquidate dall'istituzione di uno Stato membro in conformità a quanto disposto all'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971, tale istituzione tiene conto delle prestazioni di natura diversa, redditi o retribuzioni tali da comportare riduzione o sospensione della prestazione dovuta da essa non per il calcolo dell'importo teorico contemplato all'articolo 46, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971, ma unicamente per la riduzione o la sospensione dell'importo contemplato all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971. Tali prestazioni, redditi o retribuzioni, tuttavia, entrano in conto unicamente per una frazione del loro importo, determinata al pro rata della durata dei periodi effettuati, in conformità a quanto disposto all'articolo 46, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971.

2. Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafi 2 e 3, le istituzioni interessate si comunicano, dietro loro richiesta, le informazioni adeguate.

Articolo 30

Le regole applicabili in caso di cumulo di diritti a prestazioni di malattia o maternità, ad assegni in caso di morte, nonché a prestazioni o assegni familiari ai sensi delle legislazioni di più Stati membri, sono quelle fissate rispettivamente dagli articoli 8, 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972.

Capitolo 3 : Applicazione delle disposizioni del titolo II

Articolo 31

Le modalità di applicazione dell'articolo 9 sono quelle fissate agli articoli 11 e 12 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972.

Capitolo 4 : Applicazione delle disposizioni del titolo III

Sezione 1 : Norme generali relative alla totalizzazione dei periodi

Articolo 32

Ove occorra tener conto dei periodi compiuti sotto la legislazione di uno o più altri Stati membri, sono applicabili le disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972.

Sezione 2: Malattia e Maternità

Articolo 33

Le modalità di applicazione degli articoli 10 e 11 sono quelle fissate agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 prima frase, 25, 27 prima frase, 29, 32, 33 e 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972.

Sezione 3 : Invalidità, vecchiaia e morte (pensioni)

Articolo 34

a) Le domande di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e superstiti (comprese le pensioni o rendite per orfani) sono introdotte conformemente alle disposizioni degli articoli 35 paragrafi 1 e 2, 36 paragrafi 1, 2 e 4 prima parte di frase, 37 lettere a), b) e c), e 38 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972.

b) Tuttavia,

- i) qualora l'interessato risieda in Turchia, egli deve inoltrare la propria domanda all'istituzione competente dello Stato membro, alla cui legislazione il lavoratore è stato sottoposto da ultimo, eventualmente tramite l'istituzione del luogo di residenza. In tal caso, la domanda deve essere corredata dai documenti giustificativi richiesti e deve essere redatta sul formulario previsto dalla legislazione di detto Stato membro;
- ii) le disposizioni dell'articolo 38 di tale regolamento si applicano a tutti i familiari del richiedente che risiedano nel territorio della Comunità o in Turchia.

Articolo 35

Le domande di prestazioni d'invalidità, nel caso in cui il lavoratore sia stato assicurato esclusivamente ai sensi delle legislazioni di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971, sono istruite conformemente alle disposizioni degli articoli 39 paragrafi 1, 2 e 3, e 40 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972.

Articolo 36

a) Le domande di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e di superstiti, nei casi diversi da quelli indicati all'articolo 35, sono istruite conformemente alle disposizioni degli articoli 41, 42, 44, 46 paragrafo 1, primo comma, 48 e 49 paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972.

b) Inoltre, le seguenti disposizioni sono applicabili:

- i) l'istituzione d'istruttoria indica sul formulario, di cui all'articolo 42, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972, i periodi d'assicurazione o di

residenza compiuti sotto la legislazione che essa applica e trasmette una copia di detto formulario all'istituzione di assicurazione invalidità, vecchiaia o morte (pensioni) di ogni Stato membro presso la quale il lavoratore è stato iscritto, allegando, se del caso, i certificati di lavoro presentati dal richiedente;

- ii) ciascuna di queste istituzioni competenti completa il formulario, indicando i periodi d'assicurazione o di residenza compiuti sotto la propria legislazione e lo trasmette all'istituzione d'istruttoria. Dopo aver ricevuto tutti i formulari relativi all'indicazione dei periodi d'assicurazione o di residenza, l'istituzione d'istruttoria trasmette una copia dei formulari così completati ad ognuna delle istituzioni in causa, che vi indica l'importo teorico e quello effettivo delle prestazioni calcolate conformemente alle disposizioni dell'articolo 46, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971 e ritrasmette i formulari all'istituzione d'istruttoria;
- iii) non appena l'istituzione d'istruttoria constata che è opportuno applicare le disposizioni dell'articolo 40, paragrafo 2 o dell'articolo 48, paragrafi 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971, essa ne dà comunicazione alle altre istituzioni in causa;
- iv) ove la liquidazione delle prestazioni richieda più di tre mesi e qualora risulti dalle indicazioni ricevute che un diritto a prestazione è aperto in uno Stato membro almeno, l'istituzione d'istruttoria deve versare un anticipo recuperabile di un importo appropriato.

Articolo 37

Il controllo amministrativo e medico viene effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli 51 e 52 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972. Le disposizioni si applicano pure in caso di residenza del beneficiario in Turchia.

Articolo 38

Il pagamento delle prestazioni viene effettuato conformemente alle disposizioni degli articoli da 53 a 59 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972. Quando il beneficiario risiede in Turchia, il pagamento è diretto, a meno che non sia stato deciso altrimenti nella convenzione fra lo Stato membro in causa e la Turchia.

Sezione 4 : Infortuni sul lavoro e malattie professionali

Articolo 39

Le modalità d'applicazione dell'articolo 15 sono quelle fissate dagli articoli 60, 61, 62, 64 prima frase, 65, 66, 70, 73 e 74 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972.

Sezione 5 : Assegno in caso di morte

Articolo 40

Le modalità d'applicazione dell'articolo 16 sono quelle fissate dagli articoli 78 e 79 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971.

Sezione 6 : Prestazioni e assegni familiari

Articolo 41

Le modalità d'applicazione degli articoli 18 e 19 sono quelle fissate dagli articoli da 85 a 89 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972.

Capitolo 5 : Disposizioni finanziarie

Articolo 42

Le disposizioni degli articoli da 93 a 96 e da 98 a 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972 valgono pure per l'applicazione della presente decisione.

Capitolo 6 : Disposizioni varie

Articolo 43

Le disposizioni degli articoli da 109 a 117 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972 valgono pure per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 44

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972 valgono pure per l'applicazione del presente regolamento purché non sia disposto diversamente all'allegato II.

TITOLO VI : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45

1. Il presente regolamento non fa sorgere alcun diritto per un periodo precedente alla data della sua entrata in vigore.
2. Ogni periodo di assicurazione ed eventualmente ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento è preso in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, un diritto è acquisito in virtù del presente regolamento anche se si riferisce ad un evento verificatosi prima della data d'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ogni prestazione che non sia stata liquidata o che sia stata sospesa a causa della cittadinanza o della residenza dell'interessato è liquidata o ristabilita, a richiesta dell'interessato, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sempreché i diritti anteriormente liquidati non abbiano dato luogo ad una liquidazione in capitale.
5. I diritti degli interessati che hanno ottenuto la liquidazione di una pensione o rendita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere riveduti, ove lo richiedano, tenendo conto delle disposizioni del presente regolamento.
6. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è inoltrata nel termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i diritti in esso previsti sono acquisiti a decorrere da tale data; agli interessati non potranno essere opposte le disposizioni previste dalla legislazione di qualsiasi Stato membro concernenti la decadenza o la prescrizione dei diritti.
7. Se la domanda di cui al paragrafo 4 o al paragrafo 5 è inoltrata dopo la scadenza del termine di due anni dell'entrata in vigore del presente regolamento, i diritti, che non siano decaduti o prescritti, sono acquisiti a decorrere dalla data della domanda, fatte salve disposizioni più favorevoli della legislazione di ogni Stato membro.

Articolo 46

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

(Articolo 26 del regolamento)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si leggano gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971 come segue:

Allegato I

Immutato

Allegato III

Immutato

Allegato IV

Immutato

Allegato V

A. Belgio

Immutato

B. Danimarca

1° Si sostituisca il testo del punto 1 con il seguente:

"1. Si considera lavoratore, ai sensi dell'articolo 1 b) ii) del regolamento, la persona che, per l'esercizio di un'attività subordinata, sia soggetta alla legislazione in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali".

2° Non sono applicabili i punti 2 e 3.

3° Si sostituisca il testo del punto 4 con il seguente:

"4. In caso di residenza o di dimora in Danimarca, i lavoratori e i titolari di pensione o rendita, come pure i loro familiari contemplati all'articolo 19, all'articolo 22 paragrafo 1 a) e all'articolo 28 bis del regolamento, beneficiano delle prestazioni in natura alle medesime condizioni di quelle prescritte dalla legislazione danese per le persone il cui reddito non superi il livello previsto all'articolo 3 della legge 9 giugno 1971, n. 311, relativa al servizio sanitario pubblico quando gli oneri delle suddette prestazioni spettano alle istituzioni di uno Stato membro diverso dalla Danimarca".

4° Si sostituisca il testo del punto 5 con il seguente:

"5. Le disposizioni dell'articolo 1 (I) n. 2 della legge in materia di pensioni di vecchiaia, dell'articolo 1 (I) n. 2 della legge in materia di pensioni per invalidità, dell'articolo 2 (I) n. 2 della legge relativa alle pensioni ed assegni alla vedova non sono opponibili ai lavoratori od ai loro superstiti che abbiano la propria residenza nel territorio di uno Stato membro che non sia la Danimarca o la Turchia".

5° Il punto 6 è immutato.

6° Si sostituisca il testo del punto 7 con il seguente:

"7. Le disposizioni del regolamento non inficiano le disposizioni transitorie delle leggi danesi 7 giugno 1972 che disciplinano il diritto alla pensione dei cittadini danesi che abbiano avuto effettivamente la loro residenza in Danimarca per un periodo determinato, e ciò immediatamente prima della data d'inoltro della domanda".

7° Si sostituisca il testo del punto 3 con il seguente:

"8. I periodi durante i quali un lavoratore frontaliero, che abbia la propria residenza nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca, sia stato occupato nel territorio della Danimarca, sono da considerare periodi di residenza in base alla legislazione danese. Ciò vale anche per periodi durante i quali siffatto lavoratore sia stato distaccato nel territorio di uno Stato membro diverso dalla Danimarca".

8° Immutato il punto 9.

9° Si aggiungano i punti 10, 11 e 12 :

["10. Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971, il termine "familiare" designa qualsiasi persona considerata familiare ai sensi della legge in materia di sanità pubblica.

11. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento alla legislazione danese, le pensioni d'invalidità, vecchiaia e alla vedova vanno considerate prestazioni della medesima natura.] (1)

12. Quando un lavoratore, cui è applicabile il regolamento, apre il diritto ad una pensione d'invalidità in forza della legislazione danese, il conseguimento di tale diritto è subordinato alla condizione che egli abbia avuto la propria residenza in Danimarca per almeno un anno e che sia stato, durante detto periodo, capace fisicamente e mentalmente di espletare un'attività normale".

C. Germania

1° Si sostituisca il testo del punto 1 con il seguente:

"1. Le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento non pregiudicano quanto disposto ai sensi di quelle relative agli infortuni (e malattie professionali) verificatesi al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, come pure i periodi compiuti al di fuori di detto territorio, non danno luogo o danno luogo unicamente in determinate condizioni, al versamento di prestazioni quando i titolari risiedano al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania.

(1) Da recepire qualora il Consiglio abbia adottato la proposta di regolamento che modifica i regolamenti n. 1408/71 e 574/72 recante le medesime disposizioni.

2° Sono immutati i punti 2, 5, 6 e 7.

3° Non sono applicabili i punti 3, 4, 8 e 9.

D. Francia

1° Si sostituisca il testo del punto 1 a) con il seguente:

"1. a) E' concesso l'assegno agli ex lavoratori subordinati, secondo quanto previsto per i lavoratori francesi dalla legislazione francese, a tutti i lavoratori che sono cittadini turchi e al momento in cui inoltrano la loro domanda risiedono nel territorio francese".

2° Non sono applicabili il punto 1 lettera b) ed il punto 3.

3° Sono immutati i punti 2 e 4.

E. Irlanda

1° Si sostituisca il testo dei punti 1, 3, 5 e 6 con il seguente:

"1. Si considera lavoratore ai sensi dell'articolo 1, lettera b) ii) del regolamento la persona assicurata a titolo obbligatorio o volontario in conformità a quanto disposto nella sezione 4 della legge 1952 in materia di sicurezza sociale e servizi sociali (Social Welfare Act 1952).

3. In caso di residenza o di dimora in Irlanda, i lavoratori, i titolari di pensione o rendita nonché i loro familiari contemplati all'articolo 19, all'articolo 22 paragrafo 1 a) e all'articolo 28 bis del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971, beneficiano dell'assistenza medica gratuita, nel suo complesso, prevista dalla legislazione irlandese quando l'onere di tali prestazioni spetta all'istituzione di uno Stato membro diverso dall'Irlanda.

5. Per determinare il diritto alle prestazioni in natura, in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971, il termine "familiare" designa qualsiasi persona riconosciuta a carico del lavoratore per l'applicazione delle leggi dal 1947 al 1970 che disciplinano il servizio sanitario (Health Acts 1947 - 1970).

6. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento alla legislazione irlandese le pensioni d'invalidità, vecchiaia e vedova sono considerate prestazioni della stessa natura."

2° Rimane immutato il punto 3 bis (1)

3° Non sono applicabili i punti 2 e 4.

F. Italia

Immutato.

(1) Da recepire ove il Consiglio adotti la proposta di regolamento che modifica i regolamenti n. 1408/71 e 574/72 recante le medesime disposizioni.

G. Lussemburgo

1° Il punto 1 è immutato.

2° Si aggiungano i seguenti punti 2 e 3:

["2. Per l'attribuzione della quota fissa delle pensioni lussemburghesi, i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione lussemburghese da lavoratori che non risiedono nel territorio lussemburghese sono equivalenti a periodi di residenza .

3. Il complemento per completare la pensione minima nonché il supplemento per figlio nelle pensioni lussemburghesi sono concessi nella stessa proporzione della quota fissa".] (1)

H. Paesi Bassi

1° Si sostituisca il testo del punto 1 a) con il seguente:

"a) si ritiene che un titolare di pensione di vecchiaia a norma della legislazione olandese e di una pensione a norma della legislazione di un altro Stato membro, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 27 e/o dell'articolo 28 del regolamento, abbia diritto a prestazioni in natura ove soddisfi alle condizioni prescritte per l'ammissione all'assicurazione malattia volontaria in favore delle persone anziane".

2° I punti da 1 b) a 4 restano immutati.

(1) Da recepire ove il Consiglio adotti la proposta di regolamento che modifica i regolamenti n. 1403/71 e 574/72 recante le medesime disposizioni.

I. Regno Unito

1° Si sostituisca il punto 1 con il seguente:

"1. Si considera lavoratore a norma dell'articolo 1 b) ii) del regolamento qualsiasi persona che abbia l'obbligo di versare contributi in qualità di lavoratore subordinato".

2° I punti 2, 3, 5 e 6 sono immutati.

3° I punti 4, 7 e 8 non sono applicabili.

4° Si sostituisca il testo del punto 9 con il seguente:

"9. Ogni qualvolta la legislazione del Regno Unito lo richieda, per conseguire il diritto alle prestazioni, il cittadino turco, nato in uno Stato che non sia uno Stato membro o la Turchia, è equiparato al cittadino del Regno Unito nato in tale Stato".

5° Si aggiungano i seguenti punti 10, 11, 12, 13 e 14:

10. Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli da 41 a 48 del regolamento non si terrà conto né dei contributi proporzionali versati dall'assicurato sotto la legislazione del Regno Unito né delle prestazioni proporzionali di pensione erogabili sotto la medesima legislazione. Tali prestazioni si aggiungeranno all'importo della prestazione dovuta a norma di detta legislazione, determinato in conformità di quanto disposto dai suddetti articoli per costituire la prestazione effettivamente dovuta all'interessato.

11. Per il calcolo della retribuzione ai fini dell'attribuzione del supplemento variabile in funzione del salario previsto dalla legislazione del Regno Unito, per le prestazioni temporanee di vedova, in deroga all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971 sarà versato sul conto del lavoratore per ciascuna settimana di attività espletata quale lavoratore sotto la legislazione di un altro Stato membro durante l'esercizio fiscale considerato, un importo pari alla retribuzione settimanale media che corrisponde all'aliquota settimanale media del supplemento variabile in funzione della retribuzione che, sulla base delle stime sarà erogata ad un lavoratore, rispettivamente, di sesso maschile o femminile, durante l'anno di prestazioni in corso.

12. Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1 a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio delle Comunità europee del 14 giugno 1971 il termine "familiare" designa qualsiasi persona considerata persona a carico ai sensi della legge relativa all'assicurazione nazionale o della legislazione in materia di infortuni sul lavoro nel Regno Unito.
13. Per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento alla legislazione del Regno, le pensioni d'invalidità, vecchiaia ed alla vedova sono considerate prestazioni della medesima natura.
14. Per l'applicazione del decreto sulle prestazioni non contributive di sicurezza sociale e sull'assicurazione disoccupazione (Gibilterra), si ritiene che qualsiasi persona, cui è applicabile il regolamento, ove risieda in uno Stato membro, abbia il proprio domicilio a Gibilterra". 7(1)

(1) Da recepire ove il Consiglio adotti la proposta di regolamento che modifica i regolamenti n. 1408/71 e 574/72 recante le medesime disposizioni.

ALLEGATO II

(Applicazione dell'articolo 44 del regolamento)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, occorre modificare e completare gli allegati del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio delle Comunità europee del 21 marzo 1972 come segue:

1) L'allegato 1 è completato dal punto J :

"J. Turchia " (1)

2) All'allegato 2 :

a) si completi il punto C.2 a) i) con la frase seguente:

" - se l'interessato risiede in Turchia: "Landesversicherungsanstalt
Ober- und Mittel-Franken
Bayreuth"

b) si sostituisca il testo del punto C.2 b) i) con il seguente:

"i) Tuttavia, se l'ultimo contributo è stato versato alla "Landesversicherungsanstalt Saarland" (Ufficio regionale d'assicurazione della Saar) Saarbrücken, o alla "Bundesbahnversicherungsanstalt" (Ufficio d'assicurazione delle ferrovie federali), Francoforte-sul-Meno o alla "Seekasse" (Casse di assicurazione dei marittimi), Amburgo

L'istituzione alla quale è stato versato l'ultimo contributo.

ii) ove l'ultimo contributo sia stato versato:

- all'assicurazione pensione degli impiegati:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte" (Ufficio federale di assicurazione degli impiegati), Berlino

- All'assicurazione pensione dei marittimi:

"Seekasse" (Casse di assicurazione dei marittimi), Amburgo.

iii) ove l'ultimo contributo sia stato versato all'assicurazione pensione dei lavoratori delle miniere o se il periodo di attesa prescritto per il conseguimento della pensione dei lavoratori delle miniere a causa di ridotta attitudine al mestiere (Bergmannsrente) è compiuto o ritenuto compiuto:

"Bundesknapenschaft" (Cassa federale di assicurazione dei minatori) Bochum

(1) Da completare dalle autorità turche.

b) per le persone che sono state assicurate o considerate tali ai sensi della legislazione tedesca e della legislazione di uno o più altri Stati membri o della Turchia o per i loro superstiti:

i) ove l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione tedesca, sia stato versato all'assicurazione pensione degli operai:

- quando l'interessato risiede nel territorio della Repubblica Federale di Germania ma non nella Saar

oppure

- quando risiede fuori del territorio della Repubblica federale di Germania e l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione tedesca, è stato versato dall'istituzione con sede fuori della Saar:

- se l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro o della Turchia, è stato versato da un'istituzione di assicurazione pensione danese:

"Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein" (Ufficio regionale di assicurazione dello Schleswig-Holstein), Lubecca

- se l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro o della Turchia, è stato versato ad un'istituzione di assicurazione pensione irlandese o britannica:

"Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg" (Ufficio regionale d'assicurazione della città libera e anseatica di Amburgo), Amburgo

- se l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro o della Turchia, è stato versato ad un'istituzione di assicurazione pensione olandese:

"Landesversicherungsanstalt Westfalen" (Ufficio regionale d'assicurazione di Vestfalia), Münster

- se l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro o della Turchia, è stato versato ad un'istituzione d'assicurazione pensione belga:

"Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz" (Ufficio regionale di assicurazione della provincia renana), Düsseldorf

- se l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro o della Turchia, è stato versato ad una istituzione d'assicurazione pensione italiana:

"Landesversicherungsanstalt Schwaben" (Ufficio regionale d'assicurazione della Svevia), Augsburg

- se l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro o della Turchia, è stato versato ad una istituzione d'assicurazione pensione francese o lussemburghese:

"Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz" (Ufficio regionale d'assicurazione della Renania Palatinato), Spira

- se l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione di un altro Stato membro o della Turchia, è stato versato ad un'istituzione d'assicurazione pensione turca:

"Landesversicherungsanstalt Ober- und Mittel-Franken, Bayreuth"

- quando l'interessato risiede nel territorio della Repubblica federale di Germania nella Saar

oppure

- quando risiede fuori del territorio della Repubblica federale di Germania e l'ultimo contributo, ai sensi della legislazione tedesca, è stato versato ad un'istituzione la cui sede si trova nella Saar:

"Landesversicherungsanstalt Saarland" (Ufficio regionale di assicurazione della Saar) Saarbrücken.

3) All'allegato 3, occorre

a) completare il punto C.3 a) con il seguente viii) :

"viii) relazioni con la Turchia : "Landesversicherungsanstalt Ober-
und Mittel-Franken, Bayreuth)"

b) aggiungere il seguente punto J :

"J. Turchia " (1)

4) All'allegato 4, occorre :

a) completare il punto C.3 b) con il seguente viii) :

"viii) relazioni con la Turchia : "Landesversicherungsanstalt Ober-
und Mittel-Franken, Bayreuth)"

b) aggiungere il seguente punto J :

"J. Turchia " (1)

(1) da completare dalle autorità turche